



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Alle OO.SS. del
Comparto Sicurezza

Alle OO.SS. del
Comparto Ministeri e Dirigenza

S.A.P.Pe.

C.G.I.L.-F.P.

D.P.S.

O.S.A.P.P.

C.I.S.L.-F.P.S. e F.N.S.

UNADIS

U.I.L. - P.A./P. P. -

U.I.L. - P. A.

D.I.R.S.T.A.T.

Si.N.A.P.Pe.

C.O.N.F.S.A.L.-U.N.S.A.

FED. ASSOMED - SIVEMP

U.G.L. Polizia Penitenziaria

R.D.B.- P.I.

SI.DI.PE.

C.I.S.L.-F.N.S.

F.L.P.

F.S.A C.N.P.P.

FEDERAZIONE INTESA

C.G.I.L.-F.P.

LORO SEDI



GIAP-0184930-2013

PU .r .l \AP - 1e00 - 24/05/2013 - 0184930 - 2013

OGGETTO: P.D.G. del 5 aprile 2013 recante "Criteri e modalità di assegnazione degli alloggi di servizio in concessione onerosa destinati al personale dell'Amministrazione Penitenziaria.

Si trasmette per notizia, la nota n. 0177009 datata del 17.5.2013 della Direzione Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi, inerente alla materia in oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Bochca
Monica diffidente, nel merito
20/5/13

scuola
00015
per via

Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni
Sezione Alloggi Demaniali



GDAP-0177009-2013

PJ-GDAP-5000-17/05/2013-0177009-2013

Roma,

Ai Provveditorati Regionali dell'A.P.

LORO SEDI

e, per conoscenza,

Al Capo del Dipartimento

Al Vice Capo Vicario del Dipartimento

Al Vice Capo del Dipartimento

Ai Direttori Generali

Al Direttore dell'I.S.S.P.

All'Ufficio per le Relazioni Sindacali

SEDE

OGGETTO: P.D.G. del 5 aprile 2013 recante "*Criteri e modalità di assegnazione degli alloggi di servizio in concessione onerosa destinati al personale dell'Amministrazione Penitenziaria*".

In attuazione dell'art. 6, co. 2 del D.P.R. n.314/2006, con provvedimento di questa Direzione Generale del 5 aprile 2013, vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio del M.E.F. c/o il Ministero della Giustizia in data 12 aprile 2013, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione degli alloggi di servizi da assegnare in concessione onerosa al personale dell'Amministrazione Penitenziaria che ne faccia domanda.

Ai fini pertanto di dar corso ad una aderente ed omogenea procedura concorsuale prevista nella fattispecie dalla normativa di riferimento e nell'ottica di perseguire obiettivi di trasparenza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nondimeno per le pari opportunità che si intendono garantire, vorranno Codesti Provveditorati Regionali recepire i contenuti delle allegate



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni
Sezione Alloggi Demaniali

disposizioni ed assumere ogni atto di competenza finalizzato all'applicazione delle modalità con esse indicate, nonché operare una azione di vigilanza, di verifica e di controllo conseguente la procedura *de qua*.

In particolare si attenzionano le SS.LL. affinché provvedano:

- alla costituzione della Commissione di cui all'art. 6 co. 5 del D.P.R. n.314/2006;
- alla comunicazione preventiva, *in occasione dell'avvio della procedura concorsuale*, nei confronti del personale dell'Amministrazione Penitenziaria in servizio presso il territorio di competenza, delle informazioni cui al comma 3 del citato articolo;
- alla determinazione degli oneri di cui all'articolo 8 del decreto;
- alla determinazione del canone di occupazione previsto secondo le modalità stabilite all'articolo 10 ed agli adempimenti connessi di cui all'articolo 11 del decreto.

Di quanto precede, nel senso dei provvedimenti formali che a seguito verranno prodotti, (*esclusi quelli che la norma già fa obbligo di comunicare agli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria*) vorranno, altresì, dare assicurazione e comunicazione a questa Direzione Generale.

Per quanto eventualmente non previsto e per ciò che dovesse successivamente emergere in discrasia con il presente provvedimento o risultare in contrasto con la normativa di riferimento, si assicura sin d'ora ogni disponibilità consultiva e di indirizzo da parte di questa Direzione Generale previa, ovviamente, l'osservanza delle forme interlocutorie istituzionali.

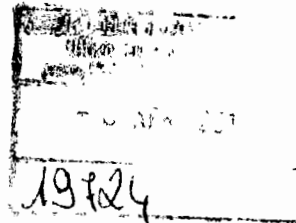
Della presente, e dell'unito provvedimento, si vorrà dare massima divulgazione a tutte le direzioni penitenziarie, servizi e strutture di pertinenza territoriale per la conoscenza di tutto il personale dell'Amministrazione Penitenziaria.

Il Direttore Generale
Alfonso Sabella



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE MATERIALI, DEI BENI E DEI SERVIZI



IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314, recante *"Regolamento per la disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria"*;
- VISTA la relazione elaborata dal Gruppo di lavoro istituito con P.C.D. 1 dicembre 2011, trasmessa al Capo del Dipartimento in data 13 gennaio 2012;
- VISTA la circolare n. 3374/5824 del 22 ottobre 1993 avente ad oggetto *"Alloggi demaniali"*;
- VISTA la lettera circolare n. 143810/2.1 del 15 luglio 1994 recante *"Nuovi criteri di assegnazione - a titolo oneroso - degli alloggi demaniali di pertinenza della Amministrazione Penitenziaria"*;
- RILEVATA la necessità di dare corso a quanto disposto all'art. 6, comma 2, del D.P.R. 15 novembre 2006, n. 314 in merito alla determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione degli alloggi di servizio annessi alle strutture penitenziarie da concedersi a titolo oneroso, a domanda, al personale dell'Amministrazione penitenziaria;
- VISTI i titoli di valutazione delle istanze previsti dall'art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 314/2006;
- CONSIDERATA l'opportunità, ai fini della concessione in uso degli alloggi demaniali in argomento, di salvaguardare la posizione dei nuclei familiari che si trovano in condizioni di maggiore disagio;
- RITENUTA pertanto la necessità di declinare i titoli di valutazione delle domande di assegnazione previsti all'art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 314/2006 in ulteriori sottocriteri finalizzati alla valorizzazione delle esigenze di natura abitativa e/o familiare più impellenti;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE MATERIALI, DEI BENI E DEI SERVIZI

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modificazioni;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “*Testo unico sulla documentazione amministrativa*”, così come modificato ex legge 12 novembre 2011, n. 183;
- SENTITE ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. 15 novembre 2006 n. 314 le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative del personale dell'Amministrazione penitenziaria;

DISPONE

A. TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Ai fini della definizione delle graduatorie relative alle candidature per l'assegnazione, a titolo oneroso, degli alloggi di servizio di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 314/2006 disponibili nel territorio di competenza, le apposite Commissioni per la valutazione delle domande istituite presso ciascun Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria si atterrano ai criteri di seguito indicati.

Sezione 1. Anzianità complessiva di servizio

Per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi: punti 0.25

L'anzianità di servizio è calcolata dalla data di immissione nei ruoli dell'Amministrazione penitenziaria e comprende i periodi trascorsi in aspettativa retribuita, congedo straordinario, distacco sindacale e permessi sindacali.

Sezione 2. Anzianità di sede

Per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi: punti 0.25

L'anzianità di sede è calcolata dalla data di immissione in servizio nella sede di assegnazione e comprende i periodi trascorsi in aspettativa retribuita, congedo straordinario, distacco sindacale e permessi sindacali, applicazione temporanea presso altra sede di servizio disposta d'ufficio per esigenze dell'amministrazione o ai sensi e per gli effetti della legge n. 104/1992.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE MATERIALI, DEI BENI E DEI SERVIZI

Sezione 3. Composizione del nucleo familiare (oltre al titolare)

Per ogni componente convivente:

punti 0,50, incrementati di
ulteriori punti 1,00 se trattasi
di convivente a carico

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi o naturali riconosciuti e dai figli adottivi. Fanno altresì parte del nucleo familiare i conviventi more uxorio, gli ascendenti, discendenti e collaterali fino al terzo grado, gli affini fino al secondo grado a condizione che la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando. Alla medesima condizione possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, quando la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale ed i componenti siano inseriti nello stato di famiglia.

Si intende per "vivenza a carico" la condizione di non autosufficienza economica del soggetto, cosicché il suo sostentamento è assicurato in modo stabile e prevalente dal richiedente l'alloggio.

Sezione 4. Presenza, tra i componenti del nucleo familiare, di persone disabili

Per ogni disabile, portatore di handicap accertato dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, presente nel nucleo familiare da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando, è attribuito il seguente ulteriore punteggio:

- | | |
|--|------------|
| a) persona con handicap (art. 3, comma 1, Legge n. 104/1992): | punti 1,00 |
| b) persona con handicap superiore ai 2/3
(art. 21 Legge n. 104/1992): | punti 1,50 |
| c) persona con handicap con connotazione di gravità
(art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992): | punti 2,00 |

A parità di punteggio complessivo prevarrà la maggiore anzianità di servizio; a parità di anzianità di servizio prevarrà il maggior punteggio conseguito con riferimento alla sezione 3 (composizione del nucleo familiare).

B. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

§1. Nell'ottica di un decentramento funzionale coerente con la dimensione "territoriale" dei beni gestiti, rilevata la necessità di assicurare una più efficace ed efficiente gestione amministrativa dei procedimenti relativi alla concessione in uso degli alloggi demaniali di servizio di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 314/2006, la competenza in merito alle procedure di assegnazione delle unità abitative *de quo* è attribuita ai Provveditorati Regionali dell'Amministrazione penitenziaria che si avvalgono, ai fini della valutazione delle domande, della verifica dei titoli e della formazione delle relative graduatorie, delle Commissioni di cui all'art. 6, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica sopra citato. I Provveditorati Regionali esercitano altresì, nel distretto di competenza, poteri di vigilanza in ordine alla corretta gestione e fruizione degli alloggi di servizio secondo le direttive e le linee di indirizzo definite dal Dipartimento.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE MATERIALI, DEI BENI E DEI SERVIZI

§2. Attesa la necessità di salvaguardare l'adeguato utilizzo del patrimonio immobiliare in uso all'amministrazione e soddisfare le esigenze abitative del personale, le direzioni che amministrano gli alloggi demaniali di pertinenza provvedono a mettere a concorso gli alloggi di servizio di volta in volta resi disponibili mediante pubblicazione di apposito bando.

Il bando, contenente indicazioni in merito agli estremi identificativi, la tipologia e la consistenza dell'alloggio, la misura del canone da applicare, le condizioni di partecipazione ed i criteri di assegnazione, è portato a conoscenza del personale in forza presso la struttura mediante affissione nella bacheca dell'istituto, per un periodo non inferiore a n. 15 giorni; della emanazione del bando deve essere altresì data notizia al personale assente a qualsiasi titolo.

Il bando è inoltre trasmesso agli eventuali altri uffici o servizi dell'Amministrazione penitenziaria siti nell'ambito comunale per consentire al personale interessato, ivi in servizio, la partecipazione alle procedure e, per i provvedimenti di competenza, al Provveditorato Regionale.

Qualora la procedura abbia esito negativo e, nonostante la messa a concorso, gli alloggi disponibili presso una sede continuino a rimanere vacanti, il bando può essere esteso al personale in forza presso altre sedi del distretto, alle medesime condizioni. In tal caso, le cause di esclusione di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 314/2006 sono applicate con riferimento sia alla sede di servizio dell'istante che alla sede presso la quale insiste l'alloggio richiesto.

Al fine di consentire alla apposita Commissione istituita presso il Provveditorato Regionale la valutazione delle istanze presentate e l'attribuzione del relativo punteggio, le domande di assegnazione devono essere corredate dalla dichiarazione circa la presenza o meno di cause di esclusione e dalla documentazione attestante il possesso dei titoli vantati.

Al riguardo si chiarisce che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 40 e 74 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificati ex art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, la attestazione circa il possesso dei titoli di cui alle sezioni 1, 2 e 3 dovrà essere prodotta dagli interessati esibendo le relative autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), ivi compresa la "qualità di vivente a carico", che dovrà essere autocertificata dal soggetto convivente per il quale si richiede l'applicazione del punteggio ulteriore di 1,00 punti. Nell'ipotesi in cui tale soggetto sia minore di anni 18, la suddetta autocertificazione dovrà essere resa dall'esercente la patria potestà o tutela.

La normativa sopra richiamata non trova applicazione per le certificazioni sanitarie; conseguentemente, l'eventuale stato di handicap di componenti il nucleo familiare dovrà essere comprovato mediante allegazione, in originale o copia conforme, del verbale di accertamento di handicap rilasciato dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992.

Sulla base della graduatoria formata dalla Commissione, il Provveditore adotta il provvedimento di concessione da notificare all'interessato; nel medesimo provvedimento, o con atto a parte che dovrà essere sottoscritto dal concessionario per accettazione (cd. disciplinare), sono stabilite le condizioni per l'uso dell'alloggio.

Sulla base degli atti sopra menzionati, la direzione della struttura penitenziaria cui è annesso l'alloggio procede alla immissione in possesso dell'assegnatario mediante redazione del verbale di consegna di cui a Mod. n. 29 ed assicura le comunicazioni agli uffici territoriali dell'Agenzia del demanio previste dall'art. 11 del D.P.R. n. 314/2006.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE MATERIALI, DEI BENI E DEI SERVIZI

C. CAUSE DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 314/2006 è escluso dall'assegnazione dell'alloggio di servizio il personale che, pur vantando titolo, dispone di abitazione in proprietà o in usufrutto, o è assegnatario di alloggio in cooperativa o concesso da istituto autonomo case popolari o da altro ente pubblico o amministrazione dello stato, ubicato nella località sede di servizio o comunque in località prossima a quella di servizio e distante non oltre 30 Km dal confine comunale.

E' altresì escluso il personale il cui coniuge non legalmente separato, o figlio vivente a carico, si trovi nelle medesime condizioni.

Tale causa di esclusione si estende a tutti i componenti iscritti allo stato di famiglia valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla sezione 3 del presente decreto.

La titolarità, a titolo di concessione in uso, di alloggio di servizio dell'amministrazione penitenziaria non preclude la possibilità di partecipare alle procedure per l'assegnazione di eventuali diverse unità abitative messe a bando, previo impegno a rilasciare con immediatezza l'alloggio già in concessione in caso di assegnazione del nuovo alloggio a concorso. L'eventuale cambio è attuato con atto aggiuntivo alla concessione iniziale, senza mutarne la decorrenza; l'alloggio lasciato libero è disponibile per una ulteriore assegnazione.

D. DURATA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 6, commi 6 e 7, del D.P.R. n. 314/2006, la concessione, a domanda, di alloggio di servizio a titolo oneroso ha una durata di anni quattro a decorrere dalla data di immissione in possesso dell'alloggio, risultante dal relativo verbale di consegna, che dovrà intervenire entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione.

Il concorrente che, in presenza di alloggio concretamente fruibile, non ne prenda possesso nel termine sopra indicato è considerato rinunciatario; di tale condizione dovrà essere dato atto nel disciplinare annesso al provvedimento di concessione.

Alla scadenza dei quattro anni, la concessione può essere rinnovata per ulteriori quattro anni in costanza dei requisiti posseduti all'atto dell'assegnazione e/o di aggravamento delle condizioni del nucleo familiare (sezioni 3 e 4); allo scopo, l'assegnatario è tenuto ad avanzare richiesta di rinnovo almeno tre mesi prima della scadenza del termine della concessione, autocertificando la permanenza dei titoli che hanno dato luogo alla concessione od il possesso di titoli ulteriori.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.P.R. n. 314/2006, la concessione non può comunque eccedere il termine complessivo di otto anni; in presenza di documentate particolari esigenze personali e familiari, quali, a titolo esemplificativo, la sussistenza di particolari situazioni economiche connesse alla infermità di un convivente, il previsto trasferimento ad altra sede, la prossimità del collocamento a riposo, essa può essere prorogata per un ulteriore biennio, non rinnovabile.

Il concessionario ha facoltà di rinunciare in ogni momento alla concessione restituendo l'alloggio nella disponibilità dell'amministrazione.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE MATERIALI, DEI BENI E DEI SERVIZI

Oltre che in conseguenza della scadenza del termine di durata, il rapporto concessorio cessa di diritto, senza che il concessionario possa avanzare pretese di indennizzo, nelle ipotesi di decadenza previste dall'art. 9, comma 6, lettere a), b), c) e d) del D.P.R. n. 314/2006, ovvero:

1. impiego dell'alloggio per finalità non conformi alla sua specifica funzione, quale, a titolo esemplificativo, il mutamento della destinazione dell'alloggio o il suo utilizzo in violazione di quanto stabilito nel disciplinare di concessione;
2. concessione dell'alloggio in uso a terzi;
3. sopravvenuto accertamento della mancanza delle condizioni per richiedere l'assegnazione in concessione. Sono da intendersi assorbite nella fattispecie in esame le ipotesi di decesso del concessionario, collocamento a riposo o comunque cessazione dal servizio alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, trasferimento ad altra sede di servizio nonché la sopravvenienza delle cause di esclusione di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 314/2006;
4. mancato pagamento del canone ed oneri accessori entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza dei termini; ai fini della individuazione degli oneri accessori si rinvia all'art. 8 del D.P.R. n. 314/2006.

Fatti salvi gli ulteriori effetti di natura penale, civile ed amministrativa conseguenti al rilascio di false dichiarazioni e/o produzione di falsi documentali, costituisce altresì causa di decadenza dalla concessione e dalla posizione acquisita in graduatoria l'accertato conseguimento delle stesse sulla base di dichiarazioni non veritiere o di falsa documentazione: i Provveditorati Regionali provvedono pertanto ad attivare i controlli di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti dei candidati, avendo cura di comunicare alla Direzione Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 314/2006, l'eventuale sussistenza di cause di decadenza dalla concessione.

In presenza dei presupposti per l'esercizio del potere di revoca previsti dall'art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, con provvedimento del Direttore Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi la concessione può inoltre essere revocata, assicurando al destinatario del provvedimento soggetto a riesame l'esercizio dei diritti di partecipazione al procedimento previsti dalla legge n. 241/1990.

In caso di revoca può essere assegnato all'utente, in via prioritaria, altro alloggio idoneo disponibile presso la stessa o altra sede limitrofa di servizio: ai fini del ristoro di eventuali pregiudizi derivanti dalla revoca del provvedimento di concessione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990.

In caso di decadenza dalla concessione o di revoca della stessa, si applicano, ai fini del rilascio dell'immobile, le disposizioni di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 314/2006. Per tutto il periodo di occupazione dell'alloggio oltre il termine della concessione, e fino alla data dell'effettivo rilascio, l'occupante è tenuto al pagamento di una indennità di occupazione "sine titolo" corrispondente al canone ed agli oneri accessori.

E' abrogata ogni precedente direttiva in contrasto con le presenti disposizioni.

Roma, li 11 04 2011

MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE

Il Direttore Generale
Alfonso Sabella

VISTO DI REGISTRAZIONE
al n° 5041
addì 11 2 APR. 2011

UFFICIO GENERALE
UFFICIO GENERALE
UFFICIO GENERALE